



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Prima sezione

N. 6448/2012 r.g.

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di

Annamaria Casadonte – presidente rel.

Marco Gattuso – giudice

Domenica Sabrina Tanasi – giudice

a scioglimento della riserva che precede nonché letta la documentazione prodotta dal ricorrente nonché le osservazioni allegate dall'Avvocatura dello Stato, dato atto dell'intervento del P.m. che tuttavia non ha concluso, emette il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 19.9.2012 [REDACTED] nato a Suzzara (MN) e residente in Rubiera (RE) via C. Goldoni 7, ha impugnato l'accertamento negativo del Sindaco di Rubiera che con provvedimento del 13.5.2011 aveva dichiarato la mancanza del requisito della *residenza legale in Italia senza interruzioni* con riguardo al periodo dal 21.8.2001 al 20.6.2004 ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 della legge 91/1992. Per il riconoscimento dello *status civitatis* è infatti richiesto che lo straniero nato e residente in Italia vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. La nozione di residenza legale è contenuta nell'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. 572/1993)¹.

Dalla documentazione allegata al ricorso si evince che il ricorrente figlio di [REDACTED] [REDACTED] è stato sin dalla nascita iscritto sul permesso di soggiorno del padre immigrato in Italia nel 1989; che sino al 2001 è stato regolarmente iscritto

¹ Articolo 1: "Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana... si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica".

nell'Anagrafe del Comune di Reggio Emilia e che a partire dal 2004 è stato iscritto all'anagrafe del Comune di Rubiera, con un incontestato periodo in cui non risulta alcuna iscrizione anagrafica sul territorio dello Stato. In ragione di ciò il Comune di Rubiera ha formulato un accertamento negativo ritenendo di non ravvisare i presupposti per l'interpretazione estensiva dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana così come indicato nelle circolari K60.1 del 5 gennaio 2007 e quella K64.2/13 del 7 novembre 2007 del Ministero dell'Interno, fondando il rigetto sulla considerazione che l'iscrizione anagrafica è mancata per un periodo di quasi tre anni.

Occorre, tuttavia, osservare che in relazione a detto periodo il ricorrente ha prodotto attestazioni derivanti da pubblico ufficiale, quale il Sindaco del Comune di Albinea, nonché attestazione di dirigente scolastico di scuola pubblica attestanti la regolare e continuativa iscrizione scolastica alle scuole primarie e poi a quella secondarie inferiori, nonché di servizio di scuolabus, oltre ad una certificazione di vaccinazione nel 2004, e ad un contratto di transazione del marzo 2004 in cui si dà atto dell'occupazione di edificio costituente l'ex scuola elementare di Albinea.

Ebbene dalla suddetta documentazione, della cui attendibilità non si dubita neppure da parte del Sindaco di Rubiera, si evince che vi è stata una presenza scolastica effettiva perché idonea per continuità ad assicurare il passaggio alla classe successiva e che l'occupazione precaria della ex scuola da parte del nucleo familiare del richiedente giustifica, verosimilmente, la mancanza di regolare iscrizione anagrafica.

In altri termini, dall'esame della documentazione si desume che nel periodo dal 21.8.2001 al 21.6.2004 non si è interrotta la presenza effettiva del richiedente sul territorio italiano, effettività che rappresenta la *ratio* del requisito di cui all'art. 4 comma due della legge 1991/1992 e del requisito della residenza legale.

La considerazione di detta *ratio* appare chiaramente ispiratrice delle linee guida contenute nelle circolari sopra richiamate ed in particolare dell'ultima del 7.11.2007 specificamente riferita *all'acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri*

nati in Italia. Essa detta criteri “volti a garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento per i bambini stranieri nati nel nostro territorio”, completando l’orientamento espresso con la circolare 69/89 del 18.2.1997 che già aveva indicato le modalità di superamento di alcune omissioni relative alla regolarizzazione del minore in Italia.

Ciò posto, appare evidente che l’applicazione dei suddetti criteri interpretativi nel caso di specie comportasse la valorizzazione della documentazione e, in particolare, quella proveniente da autorità amministrative ed attestante la permanenza effettiva del minore in Italia nel periodo in contestazione. Infatti, pur in assenza della iscrizione anagrafica, risulta provato che [REDACTED] era formalmente domiciliato con il suo nucleo familiare ad Albinea (RE), frequentava la locale scuola, veniva promosso alla classe successiva, veniva vaccinato periodicamente. Ne consegue che, stante l’assenza di elementi contrari, non appare conforme alle linee interpretative il richiamo al concetto di brevità del periodo di mancata iscrizione per escludere, a prescindere dall’ apprezzamento qualitativo delle emergenze risultanti dalla documentazione allegata, il riconoscimento del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 co.2 l.n.91/92 per l’acquisto della cittadinanza italiana.

L’assenza di specifici precedenti, giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara che [REDACTED] nato a Suzzara (MN) il 19.2.1992 è in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 co.2 l.n. 91/92 per l’acquisto della cittadinanza italiana e ordina ai sensi dell’art. 24 d.p.r. 396/2000 la trascrizione di tale accertamento nei registri dello stato civile del Comune di Rubiera. Dispone l’efficacia immediata del provvedimento.

Compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Reggio Emilia, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2013.

Il presidente
Annamaria Casadonte